

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 21.12.2005

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

REGOLAMENTO COMUNALE

*NORME SUL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

INDICE

Capo I

Premessa

Art. 1 Definizioni

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 Principi e finalità generali

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

Art. 7 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art. 8 Tipologia dei procedimenti

Art. 9 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art. 10 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

Art. 11 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 12 Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 13 Termine di conclusione del procedimento

Art. 14 Denunce di inizio attività

Art. 15 Disciplina del subingresso

Art. 16 Attività stagionali

Art. 17 Controlli

Capo IV

Modulistica

Art. 18 Modulistica

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 19 Definizione dei piccoli trattenimenti

Art. 20 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Art. 21 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Norma finale

Capo I Premessa

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- d) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
- e) per legge n. 25 del 1996, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 Principi e finalità generali

I. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma I, lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata nel Settore Affari Generali l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo. L'adozione dell'atto finale è di competenza del Responsabile del Settore Affari Generali.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'Ufficio Attività Economiche è titolare del procedimento, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento da parte del Comune della domanda o della denuncia, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscano e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data di inizio del procedimento;
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

Art. 6

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine per la formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.

5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua regolarizzazione.

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

Art. 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III **Norme di gestione del procedimento**

Art. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 o, in via transitoria, ai parametri numerici di cui alla legge n. 25 del 1996;

b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a).

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:

a) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività incluse fra quelle non assoggettate ai criteri di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003 e di cui al successivo comma 3.

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2, le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 9

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto all'art. 6, commi 5 e 6.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 ed artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s., nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b) requisiti professionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - c) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta o, in vigore della norma transitoria di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.
5. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a), b) e c), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.
6. Prima della formale adozione del provvedimento negativo di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
7. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.
8. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al comma 6 è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 10

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto di attivazione dell'esercizio e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 6°, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto n. 564 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione e dal numero di protocollo generale apposto dall'amministrazione precedente.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 12

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.

Art. 13

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

Art. 14

Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione precedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Art. 15

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

Art. 16
Attività stagionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali

Art. 17
Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

**Capo IV
Modulistica**

Art. 18
Modulistica

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal presente regolamento, gli uffici comunali competenti predispongono, entro 180 (centottanta) giorni dalla sua entrata in vigore:

a) la modulistica per la presentazione delle domande e delle denunce di inizio attività, ad uso dei soggetti esterni;

b) lo schema dei provvedimenti tipo e degli atti endoprocedimentali, ad uso dell'amministrazione procedente.

**Capo V
Disciplina dei piccoli trattenimenti**

Art. 19
Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 20.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art. 20

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 19, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza e di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento. L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, non può superare il limite di ____

giornate per ogni anno solare, oltre alla serata del 31 dicembre.

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'applicazione della disciplina in materia di inquinamento acustico, non sono soggette a particolari limiti diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 21

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 19 e 20, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art. 22

Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro cinquecento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

2. A norma dell'art. 56 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare d'adozione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello d'esecutività dell'atto deliberativo consiliare d'approvazione.

3. Il presente Regolamento. Dopo la sua entrata in vigore è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dall'esecutività della delibera consiliare d'adozione.

4. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente regolamento.